

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 1990

che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura e ibridi

(90/256/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 31 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, terzo trattino,

considerando che, in linea generale, i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli ovini e dei suini riproduttori applicati finora negli Stati membri sono simili;

considerando che occorre quindi uniformare ancor più le modalità di tali metodi per rendere i risultati comparabili tra loro;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura sono fissati in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 30.

ALLEGATO

Il valore genetico di un ovino o di un caprino riproduttore di razza pura può essere misurato con uno dei metodi di seguito indicati o con una combinazione degli stessi. L'autorità competente deve poter accedere a tutti i dati ottenuti nel corso della prova. I risultati finali devono essere accessibili.

I. Controllo individuale**1) Effettuato in una stazione**

- a) Indicare il nome dell'organismo o del servizio responsabile della stazione e quello del servizio incaricato di calcolare e pubblicare i risultati.
- b) Precisare le modalità della prova.
- c) Specificare chiaramente i seguenti punti :
 - requisiti di ammissione alla stazione, in particolare età massima o peso dei giovani riproduttori all'inizio della prova e numero di animali ;
 - durata del periodo di prova nella stazione o peso finale ;
 - tipo di dieta e modalità di alimentazione.
- d) Indicare le caratteristiche registrate (ad esempio peso vivo, indice di trasformazione degli alimenti, estimatore della composizione corporea, produzione di latte, composizione del latte, qualità della produzione laniera o qualsiasi altro elemento pertinente).
- e) Il metodo applicato per misurare il valore genetico deve essere scientificamente accettabile sulla base dei principi zootecnici riconosciuti. La qualità genetica dei riproduttori sottoposti alla prova deve essere dichiarata per ciascuna caratteristica come valore genetico o come confronto tra contemporanei.

2) Effettuato presso l'azienda

Il controllo individuale può essere effettuato anche presso l'azienda, purché al termine della prova il valore genetico possa essere misurato secondo principi zootecnici riconosciuti.

II. Controllo del latte e valutazione del valore genetico degli animali femmine relativamente alle caratteristiche lattiere

- 1) Indicare il nome dell'organismo o del servizio responsabile della prova e quello del servizio incaricato di calcolare e pubblicare i risultati.
- 2) Precisare le modalità della prova.
- 3) Indicare le caratteristiche registrate conformemente alle norme stabilite dal comitato internazionale per il controllo della produzione lattiera (ad esempio produzione di latte, composizione del latte o qualsiasi altro elemento pertinente).
- 4) I dati relativi alla produzione lattiera utilizzati per determinare il valore genetico delle femmine devono :
 - riguardare un periodo standard di lattazione conforme alle norme stabilite dal comitato internazionale per il controllo della produzione lattiera ;
 - essere ritoccati in modo da tener conto di eventuali influssi ambientali rilevanti.
- 5) Il metodo applicato per misurare il valore genetico deve essere scientificamente accettabile sulla base dei principi zootecnici riconosciuti.

La qualità genetica dei riproduttori sottoposti alla prova deve essere dichiarata per ciascuna caratteristica come valore genetico o come confronto tra contemporanei.

III. Controllo della discendenza e/o dei collaterali

- 1) Indicare il nome dell'organismo o del servizio responsabile della prova e quello del servizio incaricato di calcolare e pubblicare i risultati.
- 2) Calcolare il valore genetico del riproduttore valutando le qualità di un numero appropriato di discendenti e, se del caso, di collaterali in base :
 - a) alle caratteristiche di produzione di carne o di riproduzione :
 - occorre fornire una descrizione particolareggiata del metodo di prova applicato, oppure indicare i riferimenti ;
 - i discendenti e/o i collaterali non possono essere trattati in modo selettivo ;
 - sono riconosciuti tre tipi di controllo dei discendenti e/o dei collaterali :

- i) esame centrale in stazioni apposite dei discendenti e/o dei collaterali;
 - ii) programma di controllo dei discendenti e/o dei collaterali applicato in aziende. I discendenti e/o i collaterali devono essere scelti fra gli allevamenti in modo da consentire un confronto valido tra i riproduttori;
 - iii) raccolta di dati sulle carcasse identificate dei discendenti e/o dei collaterali;
- b) alle caratteristiche lattiere :
- occorre precisare le modalità della prova;
 - gli animali femmine non possono essere trattati in modo selettivo;
 - nel calcolo del valore genetico vanno considerate anche la quantità e la composizione del latte.
- 3) La scelta dei discendenti e/o dei collaterali deve essere effettuata in modo oggettivo. Per misurare il valore genetico dei riproduttori si devono utilizzare tutti i dati utili. Nel determinare il valore di ereditabilità si devono eliminare con procedimenti adeguati gli influssi diversi dalle qualità genetiche.
 - 4) Occorre precisare le caratteristiche registrate (ad esempio l'aumento di peso vivo, l'indice di trasformazione degli alimenti, la qualità della carcassa, la produzione di latte, la composizione del latte, la qualità della produzione lattiera, i caratteri di riproduzione, la fertilità, la prolificità, la vitalità dei discendenti e/o dei collaterali e qualsiasi altro dato pertinente).
 - 5) Il metodo applicato per misurare il valore genetico deve essere scientificamente accettabile sulla base dei principi zootecnici riconosciuti.
-